



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Parere n. 3433 del 22 maggio 2020

Progetto:	<p><i>Parere ex art. 9 D.M. 150/07</i></p> <p><i>Lavori di ammodernamento della SS 131 Carlo Felice" omogeneo da Monastir (CA) (Km 23+300) a Sanluri (Km 47+000) - Piano di Utilizzo terre ex art. 9 DPR 120/2017 in ottemperanza alla condizione ambientale di cui al punto 1.b della Determina Direttoriale n. 158 del 30/03/2018</i></p> <p>ID_VIP 4582</p>
Proponente:	<p>ANAS S.p.A.</p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

VISTA la nota della Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali (DVA), prot. 0032871 del 17/12/2019, acquisita dalla Commissione Tecnica per le Valutazioni Impatto Ambientale (CTVIA) con prot. 0004955 del 17/12/2019, con la quale si comunica l'avvio dell'istruttoria ai sensi della delibera n. 54/2019 del Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente e, contestualmente, l'avvio dell'istruttoria di Verifica dell'aggiornamento del Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo dell'intervento "*Lavori di ammodernamento della SS 131 "Carlo Felice" lotto omogeneo da Monastir (Km 23+300) a Sanluri (Km 47+000)*", ex D.P.R. 120/2017, art. 15;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. ed in particolare l'art. 8 inerente il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 e s.m.i. concernente "*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248*" ed in particolare l'art.9 che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n.GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n.GAB/DEC/112/2011 del 20/07/2011 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS ed i successivi decreti integrativi;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge 11 agosto 2014, L. 116/2014 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 *disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea* ed in particolare l'art.12, comma 2, con il quale si dispone la proroga delle funzioni dei Componenti della CTVA in carica alla data dell'entrata in vigore del detto D.L. fino al momento della nomina della nuova Commissione;

VISTO il D.M. del 10 Agosto 2012 n. 161, che abroga interamente l'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (*ai sensi dell'art. 49 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività in tema di regolamentazione dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"*, convertito in Legge n. 27 del 24/03/2012);

VISTO il D.L. 25 gennaio 2012 n. 2, convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012 n. 28 "*Misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale*" e successivamente modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 "*Conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*";

VISTO il D.P.R. n. 120 del 13/06/2017, pubblicato sulla G.U. del 07/08/2017 che, in attuazione dell'art. 8 del D.L. 133/2014, reca le nuove disposizioni di riordino e semplificazione in tema di terre e rocce da scavo;

VISTA l'istanza per l'avvio dell'istruttoria di approvazione dell'aggiornamento del Piano di Utilizzo presentata da ANAS S.p.A. (*proponente*), acquisita con prot. DVA 0030562 del 22/11/2019 e la relativa documentazione allegata compostada i seguenti elaborati:

- *Revisione Piano di Utilizzo;*
- *Allegato A - Fasi esecutive 1-2-3;*
- *Allegato B - Fasi esecutive 4-5-6;*
- *Allegato C - Sezioni tipologiche di intervento;*
- *Allegato D - Relazione di fattibilità e prequalifiche Stabilizzazione;*
- *Allegato E - Revisione Bilancio Materie;*
- *Allegato F - Dichiarazione;*

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in merito alla sussistenza dei criteri per qualificare le terre rocce da scavo come sottoprodotti riportati all'art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 120/17;

CONSIDERATO che il Piano di Utilizzo delle Terre e rocce da scavo relativo al progetto "*Lavori di ammodernamento della S.S. 131 "Carlo Felice" lotto omogeneo da Monastir (CA) (Km 23+300) a Sanluri (Km 47+000)*", verificato positivamente, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017, con provvedimento Direttoriale prot. DVA-DEC-2019-355 del 21/11/2019, reso sulla base del parere della scrivente CT VIA n. 3128 del 27/09/2019, non prevedeva tra le attività di normale pratica industriale, la stabilizzazione delle terre a calce/cemento;

VALUTATO che il trattamento di stabilizzazione a calce era esplicitamente ammesso tra le operazioni di normale pratica industriale elencate nell'allegato 3 del D.M. 161/2012, tuttavia, con l'EU Pilot 5554/13/ENVI la Commissione Europea ha segnalato allo Stato Italiano che tale attività rientrava nelle "*operazioni di trattamento di rifiuti*" chiedendo la modifica del DM 161/2012;

CONSIDERATO che, con l'emanazione del DPR 120/2017 il trattamento di stabilizzazione a calce è stato eliminato dall'elenco delle operazioni di normale pratica industriale di cui all'art. 2 comma 1 lettera o) riportato nell'allegato 3;

PRESO ATTO che, per come rilevato nel manuale "*Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo*" approvato con la Delibera n. 54/2019 del Consiglio SNPA, "[...] il DPR 120/2017 non vieta espressamente il trattamento di stabilizzazione a calce e che le operazioni elencate nel citato allegato 3 vanno interpretate in senso esemplificativo e non esaustivo. Infatti il DPR sono individuate alcune "*tra le operazioni più comunemente effettuate*[...]";

PRESO ATTO che anche il MATTM, (nota prot. 13338/TRI del 14/05/2014), ha assimilato il trattamento di stabilizzazione a calce ad una "*normale pratica industriale*", purchè la miscelazione avvenga tra la calce ed il terreno non contaminato, al solo fine di migliorarne le caratteristiche costruttive senza modificarne i requisiti ambientali e sanitari;

CONSIDERATO quindi sostanzialmente che:

- nel caso in cui il trattamento di stabilizzazione a calce/cemento venga effettuato su un terreno

escavato per abbassarne le concentrazioni di contaminanti (per diluizione) o per contenerne i contaminanti nell'eluato, agisce sulle caratteristiche che concorrono a definirne i requisiti ambientali detta operazione si configurerebbe come un'operazione di trattamento di rifiuti come rilevato dalla Commissione europea nel Pilot e conseguentemente il materiale non potrà più essere qualificato sottoprodotto anche nel caso in cui, dopo la lavorazione, (a seguito della diluizione) rientri nei limiti che lo ricondurrebbero a sottoprodotto;

- diversamente, se il materiale soddisfa a priori i requisiti di qualità ambientale previsti dal DPR 120/2017 per essere considerato sottoprodotto, detta operazione può essere considerata una normale pratica industriale;

PRESO ATTOchela Direzione Generale, comunicando l'avvio dell'istruttoria ai sensi della Delibera n. 54/2019 del S.N.P.A., contestualmente all'avvio dell'istruttoria di Verifica dell'aggiornamento del Piano di utilizzo terre e rocce da scavo dell'intervento "lavori di ammodernamento della SS 131 "Carlo Felice" lotto omogeneo da Monastir (Km 23+300) a Sanluri (Km 47+000)", ex DPR 120/2017, art. 15, evidenzia quanto indicato dalle "Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo", approvate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) con la Delibera n. 54/2019 del 09/05/2019 ed in particolare quanto riportato a pag. 37: "[...] in considerazione delle indicazioni suggerite dalle Commissioni parlamentari nel corso dell'iter di approvazione del DPR 120/2017, il trattamento a calce potrà essere consentito come normale pratica industriale a condizione che:

- venga verificato, ex ante ed in corso d'opera, il rispetto delle CSC con le modalità degli Allegati 2, 4 ed 8 al DPR 120/2017 o dei valori di fondo naturale;
- sia indicata nel Piano di Utilizzo l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e siano altresì specificati i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche;
- sia esplicitata nel Piano di Utilizzo la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.) al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;
- siano descritte le tecniche costruttive adottate e le modalità di gestione delle operazioni di stabilizzazione previste (cfr. Allegato 1 al presente documento) al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente

Detta pratica potrà essere intrapresa solo a seguito di una valutazione istruttoria condotta dall'autorità competente, pertanto potrà essere considerata ammissibile solo per i progetti di cui al capo II del DPR 120/2017, assoggettati a VIA o AIA e per i quali l'autorità competente approva il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo [...]"

CONSIDERATOcheil proponente, viste le caratteristiche dei materiali presenti in cantiere che rispettano le CSC indicate nel DPR 120/2017, specificache l'utilizzodella "normale pratica industriale" della stabilizzazione a calce per la realizzazione del lotto in oggetto riuscirebbe a garantire:

- minor traffico di mezzi pesanti nel percorso dal cantiere alla cava ICA (circa 23 Km) indicata come sito di destinazione per buona parte del materiale in esubero, che include sia la S.S. 131 che la viabilità cittadina del Comune di Segariu evitando pertanto i certi disagi;
- minor traffico di mezzi pesanti nel percorso dal cantiere alle discariche indicate nel PUT (RER dista circa 40 Km dal cantiere con l'interessamento della viabilità della S.S. 554 già congestionata dal traffico e che pertanto comporterebbe notevoli disagi, soprattutto nel periodo estivo per il traffico vacanziero;

- minor traffico di mezzi pesanti nel percorso dalla cava di prestito verso il cantiere in oggetto

CONSIDERATO che la ditta appaltatrice si è adoperata, incaricando allo scopo lo studio Coleselli&Partners, esperti in ingegneria geotecnica, all'esecuzione di prequalifiche sui materiali oggetto di stabilizzazione per verificare la fattibilità della proposta, stabilendo i necessari dosaggi sia di calce che di acqua;

CONSIDERATO che dalla relazione di fattibilità redatta dallo studio "Coleselli" e relative prequalifiche si rileva che:

- le prove preliminari eseguite nel laboratorio Servizi Geotecnici s.a.s., su tre campioni prelevati da pozzetti geognostici, sia sul terreno tal quale sia con 3 percentuali di calce (2%, 2,5% e 3%) consentono di considerare il materiale di scavo idoneo al trattamento a calce;
- si tratta di terreni tipo A-7-6 e A-6, con indice di plasticità $I_p=21-29$; l'indice di partenza CBR è sempre maggiore di 50 anche con la percentuale di calce del 2%, il rigonfiamento resta sempre inferiore all'1%;
- la rottura a compressione a 7 gg è sempre maggiore di 20 Kg/cmq;
- la miscela ritenuta di progetto deve prevedere una percentuale di calce pari al 2,5%;
- il progetto, che per circa il 70% del suo sviluppo consiste nell'allargamento della sezione stradale esistente con l'esecuzione di gradoni di ammorsamento nel rilevato esistente, prevede lo sbancamento di bonifica di circa 40 cm di terreno ed il trattamento in situ con calce del sottostante terreno per uno spessore di circa 40 cm, terreno che dovrà essere idoneo al suddetto trattamento;
- si prevede per il completamento delle bonifiche di stendere circa 40 cm di terreno provenienti dagli scavi e idoneo al trattamento a calce che verrà fresato, mescolato con calce e costipato;
- il nuovo rilevato verrà realizzato con materiale idoneo al trattamento a calce proveniente dagli scavi, steso in strati di circa 40 cm, fresato, mescolato e costipato;
- l'ammorsamento nel rilevato esistente viene previsto con gradoni dell'altezza di circa 40 cm e larghezza di circa 75 cm;
- il sottofondo della pavimentazione verrà realizzato in terreno naturale tipo A-1-a dello spessore di 50 cm con interposto una geogriglia con resistenza a trazione di 35 KN in sovrapposizione alla zona di ammorsamento che consenta una migliore distribuzione dei carichi ed un rinforzo del rilevato


PRESO ATTO che, per verificare l'idoneità del trattamento a calce ed il raggiungimento delle caratteristiche di partenza presenti nella normativa (in particolare CNR B.U. del 1973 e seg.) si prevede che vengano predisposti almeno due campi prova con le seguenti modalità:

- prelievo di campioni di terreno dello strato di bonifica da stabilizzazione in situ e di quello che si intende impiegare per il completamento dello strato di bonifica e del corpo del rilevato;
- verifica dell'idoneità in laboratorio con percentuale di calce pari al 2,5% (indice di plasticità, classificazione ex CNR UNI 10006, prove di costipamento Proctor modificata, CBR dopo 4 gg di imbibizione a 7 gg e 28gg;
- prova di compressione su provini costipati all'"Optimum" a 7 gg e 28 gg;
- valutazione del CIC (Consumo Iniziale di Calce) e del contenuto di sostanza organica;

PRESO ATTO che:

- a seguito dei successivi campionamenti eseguiti in contraddittorio con la DL presso l'intero lotto a Maggio 2019, si è riscontrato che i materiali effettivamente riutilizzabili come rilevato stradale provenienti dagli scavi siano solamente i materiali provenienti dalle demolizioni dello stabilizzato delle complanari, realizzato nel precedente appalto, come previsto dal Progetto Esecutivo pari a circa 14.000 mc.;
- inoltre a seguito degli ordini di servizio per la realizzazione dei nuovi scatolari e gabbionate si sono riscontrati maggiori volumi di scavo e di rilevato a seguito sia della modifica della livelletta delle complanari che dal mancato recupero dei materiali da scavo;
- i materiali in esubero ammontano a circa 460.000 mc mentre le forniture da cava sono circa 338.000 mc.;
- fermo restando la massima capacità ricettiva della cava ICA, la quale può ricevere solo materiale diverso dalla categoria A7 e A8 come riportato nella propria relazione di ripristino ambientale, l'unico sito ad oggi idoneo al ricevimento del materiale è la discarica RER dove verrebbero pertanto conferiti circa 254.000 mc.

PRESO ATTO che il nuovo bilancio delle materie è il seguente:



PRESO ATTO che il nuovo bilancio TRS assume i seguenti quantitativi:

Bilancio TRS aggiornato a Giugno 2019

Voce	Descrizione	Volumi [mc]
A	Volumi totali di scavo	+ 522.800
B	Riutilizzo delle TRS, tal quale, per realizzazione rilevati, ripristini, vegetale	- 62.800
D= A-B	Sommano : (+Esubero) (- Deficit)	+ 460.000

PRESO ATTO che da tale situazione nasce l'esigenza di trovare un'alternativa che possa portare a determinare minori trasporti massimizzando l'utilizzo dei materiali provenienti dagli scavi, e la revisione del Piano di Utilizzo trasmessa descrive la proposta migliorativa dell'utilizzo della stabilizzazione acalce quale soluzione alle problematiche riscontrate;

CONSIDERATO altresì che il soggetto esecutore del Piano di Utilizzo è modificato in quanto in data 04.07.2019 l'ANAS s.p.a. comunicava all'Aleandri S.p.A. la presa d'atto della modificazione soggettiva, ex art. 116 del D. Lgs. 163/06, conseguente al contratto di affitto del ramo di azienda Costruzioni Sacramati e che in seguito l'A.T.I ha costituito una società consortile con lo scopo di realizzare i lavori denominata Nuraminis S.C.AR.L. che sarà pertanto l'esecutore dei lavori;

CONSIDERATO che il manuale "Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo" approvato con la Delibera n. 54/2019 del Consiglio SNPA, riporta le misure mitigative degli effetti del trattamento a calce sull'ambiente (Allegato 1) che vengono di seguito riportate:

- *al fine di scongiurare la dispersione di calce in atmosfera, prevedere la simultaneità delle operazioni di spandimento della calce e successiva miscelazione con il materiale, evitando di superare i 15 minuti di latenza;*
- *in giornate particolarmente ventose non intraprendere le attività di uso della calce, particolarmente in aree sensibili: distanza inferiore a 100 m da edifici residenziali; centri industriali con presenza permanente di persone; strade di media e grande importanza; zone di orti, giardini e frutteti nei periodi di fioritura; zone di pascolo con presenza di mandrie; zone di parcheggi o, più in generale, zone con manufatti sensibili agli attacchi di sostanze alcaline;*
- *in caso di repentino aumento della velocità del vento a lavorazioni già avviate, limitatamente alle operazioni di spandimento o di prima fresatura di miscelazione, procedere all'immediata miscelazione rapida tramite fresa dei primi 10 cm di rilevato, al fine di evitare eventuale spolvero;*
- *riprendere le operazioni di stesa della calce, così come le attività di successiva fresatura (prima, seconda e terza fresatura), solo al ripristino di condizioni di vento ordinarie;*
- *non eseguire l'attività di stesa della calce in caso di pioggia intensa, al fine di evitare fenomeni di dilavamento del materiale;*
- *una volta iniziate le lavorazioni di spandimento o di prima fresatura di miscelazione, in caso di pioggia improvvisa e intensa sospendere immediatamente i lavori di stesa, procedere alla rapida miscelazione tramite fresa dei primi 10 cm di rilevato non ancora miscelato, oltreché alla rapida compattazione tramite rullo di tutto il misto terra-calce, al fine di garantire l'impermeabilità dello strato evitando il dilavamento delle aree interessate dalle lavorazioni. Riprendere le operazioni di stesa della calce, così come le attività di successiva fresatura, solo alla cessazione dei fenomeni di pioggia intensa;*
- *nel caso sopraggiunga pioggia improvvisa e intensa durante la seconda e terza fresatura procedere alla rapida compattazione tramite rullo di tutto il rilevato precedentemente miscelato;*
- *quale ulteriore misura di abbattimento del potenziale rischio connesso al dilavamento delle scarpate, al termine della prima fresatura, procedere a rimuovere eventuali accumuli laterali detti "riccioli" (quantitativi di calce non legata e quindi oggetto di potenziale dilavamento in caso di pioggia intensa) tramite escavatore, portandoli al centro del rilevato e lavorandoli nuovamente;*
- *oltre all'indicazione precedente, al termine di ogni giornata lavorativa, effettuare una nebulizzazione con acqua della parte di rilevato lavorato durante la giornata, allo scopo di*

fissare l'eventuale calce non reagita col materiale;

- registrare le eventuali sospensioni delle lavorazioni determinate dalle avverse condizioni meteorologiche in opportuna documentazione di cantiere;*
- nel caso l'attività debba essere svolta in prossimità di recettori (posti a distanze inferiori a 50 m), posizionare ed attivare nebulizzatori di acqua e/o barriere di protezione dei recettori stessi*

CONSIDERATO che l'allegato 1 del manuale "*Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo*" approvato con la Delibera n. 54/2019 del Consiglio SNPA, per la valutazione della ventosità, al fine di modulare le misure di mitigazione, suggerisce di scegliere una delle seguenti modalità:

- dotare il cantiere di opportuna strumentazione anemometrica con registrazione automatica dell'intensità del vento, posizionata in maniera tale da evitare la copertura di edifici ed altri ostacoli al flusso del vento; la soglia della velocità del vento e le caratteristiche della misura cui fare riferimento potranno essere definite esplicitamente, se necessario, in accordi con l'Agenzia provinciale o regionale per la protezione ambientale competente per territorio;*
- fare riferimento a misure anemometriche effettuate da stazioni meteorologiche pubbliche o private, se rappresentative per il sito in oggetto, disponibili in tempo reale; anche in questo caso la soglia della velocità del vento e le caratteristiche della misura cui fare riferimento potranno essere definite esplicitamente, se necessario, in accordo con l'Agenzia provinciale o regionale per la protezione ambientale competente per territorio;*
- consultare il bollettino di allerta meteorologico emesso dalla regione, per la zona che ricomprende le aree in cui devono essere svolte le lavorazioni e definire una procedura di modulazione delle misure di mitigazione nei giorni in cui il bollettino preveda un "rischio vento" di una qualche entità ovvero una situazione diversa da quella verde/nessuna criticità/normalità (cioè corrispondente ai colori/avvisi: giallo/vigilanza, arancio/allerta, rosso/allarme*

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO e VALUTATO

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA - VAS

sulla base della documentazione inviata e delle valutazioni condotte

ESPRIME

parere positivo all'utilizzo del trattamento di stabilizzazione a calce proposto ed alla contestuale approvazione della variante al P.U.T., già verificato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017 con il provvedimento direttoriale prot. DVA-DEC-2019-355 del 21/11/2019, fermi restando tutti i contenuti non variati del P.U.T. originario e le prescrizioni riportate nel parere di approvazione, a condizione che il trattamento di stabilizzazione a calce venga effettuato sotto il controllo dell'ARPA regionale ed adottando tutte le misure di mitigazione degli effetti di tale trattamento sull'ambiente riportate in Allegato 1 della Delibera n. 54/2019 di approvazione del manuale "*Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre rocce da scavo*" ed anche nella parte motiva del presente parere, ivi comprese, ai fini della modulazione di tali misure, le modalità suggerite per la valutazione della ventosità.

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASSENTE	ASTENUTO
Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	x			
Avv. Luca Di Raimondo (Coordinatore Sottocommissione VAS)	x			
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	x			
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	x			
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	x			
Prof. Saverio Altieri				
Prof. Vittorio Amadio	x			
Dott. Renzo Baldoni	x			
Avv. Filippo Bernocchi	x			
Ing. Stefano Bonino			x	
Dott. Andrea Borgia	x			
Ing. Silvio Bosetti	x			
Ing. Stefano Calzolari	x			
Cons. Giuseppe Caruso				
Ing. Antonio Castelgrande	x			
Arch. Giuseppe Chiriatti	x			
Arch. Laura Cobello	x			

Prof. Carlo Collivignarelli				
Dott. Siro Corezzi	x			
Dott. Federico Crescenzi	x			
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	x			
Cons. Marco De Giorgi			x	
Ing. Chiara Di Mambro			x	
Ing. Francesco Di Mino	x			
Ing. Graziano Falappa				
Arch. Antonio Gatto				
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	x			
Prof. Antonio Grimaldi				
Ing. Despoina Karniadaki	x			
Dott. Andrea Lazzari	x			
Arch. Sergio Lembo	x			
Arch. Salvatore Lo Nardo	x			
Arch. Bortolo Mainardi	x			
Avv. Michele Mauceri			x	

Ing. Arturo Luca Montanelli			x	
Ing. Francesco Montemagno	x			
Ing. Santi Muscarà	x			
Arch. Eleni Papaleludi Melis	x			
Ing. Mauro Patti	x			
Cons. Roberto Proietti	x			
Dott. Vincenzo Ruggiero	x			
Dott. Vincenzo Sacco				
Avv. Xavier Santiapichi	x			
Dott. Paolo Saraceno	x			
Dott. Franco Secchieri	x			
Arch. Francesca Soro	x			
Dott. Francesco Carmelo Vazzana				
Ing. Roberto Viviani				

Il Segretario della Commissione

Avv. Sandro Campilongo

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il Presidente

Ing. Guido Monteforte Specchi

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)